Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 7 maggio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1540.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue ad accettare un legato.

N. 1540. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue viene autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000.000 disposto dal sig. Rocca Raffaele con testamento a rogito notaio Felice Bulla, pubblicato il 21 gennaio 1966, rep. 8683, da destinarsi alla sezione comunale A.V.I.S. di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1541.**

Nuova denominazione del Consorzio nazionale fra cooperative combattenti e reduci, con sede in Roma.

N. 1541. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene approvata la variazione della denominazione sociale del Consorzio nazionale fra cooperative combattenti e reduci, con sede in Roma, in « Roma » Consorzio nazionale fra cooperative di produzione e lavoro; sono, altresì, approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 7, 15, 18 e 20 dello statuto del detto ente.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 81. — GRECO

LEGGE 2 aprile 1969, n. **173.**

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968. (1° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata

Capitolo n. 1002 — Imposta sul reddito dei fabbricati	L.	1.000.000.000
Capitolo n. 1004 — Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	»	2.500.000.000
Capitolo n. 1005 — Imposte sulle società e sulle obbligazioni	»	8.500.000.000
Capitolo n. 1013 — Entrate riservate all'Erario, ecc.	»	6.000.000.000
Capitolo n. 1210 — Imposta ipotecaria	»	3.000.000.000
Capitolo n. 1217 — Tasse sulle concessioni governative	L.	5.000.000.000
Capitolo n. 1219 — Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, ecc.	»	1.500.000.000
Capitolo n. 1401 — Imposta di fabbricazione sugli spiriti	»	1.500.000.000
Capitolo n. 1402 — Imposta di fabbricazione sulla birra	»	2.000.000.000
Capitolo n. 1417 — Imposta di fabbricazione sugli oli di oliva, ecc.	»	1.000.000.000
Capitolo n. 2955 — Utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	4.200.000.000
Capitolo n. 2957 — Utili netti delle Casse postali di risparmio, ecc.	»	1.500.000.000
Capitolo n. 2958 — Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi . .	»	6.300.000.000
	L.	44.000.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

Capitolo n. 3523 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 5)	L.	44.000.000.000

VARIAZIONE CHE SI APPORTA ALL'ELENCO N. 5 ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1968

Partita che si aggiunge:

Ministero delle finanze

Provvedimenti a favore della finanza locale . . . . + milioni 44.000

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **174.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « B. Oriani » di Milano.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « B. Oriani » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 82. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. 175.

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei lincei, con sede in Roma, ad accettare una donazione per l'istituzione della Fondazione Giovanni Di Guglielmo.

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale dei lincei, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000, disposta in suo favore dalla signorina Adriana Di Guglielmo con atto pubblico in data 8 luglio 1961, n. 17234 di repertorio a rogito dottor Ramiro Volpe, notaio in Roma, allo scopo di istituire presso l'accademia medesima la Fondazione Giovanni Di Guglielmo, di cui viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 84. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali di Novi Ligure ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Novi Ligure.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 15 maggio 1967, con la quale la S.p.a. Magazzini generali di Novi Ligure, con sede in Novi Ligure, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Novi Ligure, strada Serravalle n. 84, località Barbellotta, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 147 del 14 giugno 1967, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali di Novi Ligure, con sede in Novi Ligure, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Novi Ligure, strada Serravalle n. 84, località Barbellotta, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

Il suddetto magazzino generale consta di due capannoni, rispettivamente della superficie coperta di circa mq. 1317 e mq. 475, distinti con i numeri 3 e 8 nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse.

Le merci estere possono essere depositate nel capannone n. 3.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con la deliberazione n. 147 del 14 giugno 1967 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. Magazzini generali di Novi Ligure dovrà prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 5.000.000 (cinquemilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. Società generale magazzini raccordati - So.Ge.Mar. a ricevere in deposito, nel proprio magazzino generale sito in Rho anche i prodotti carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1962, 3 dicembre 1963 e 22 aprile 1968 con i quali la S.p.a. Società generale magazzini raccordati - SO.GE.MAR., con sede in Milano, via Bezzi n. 3, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Lucernate di Rho (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con esclusione dei prodotti alimentari deperibili, dei prodotti chimici di tipo esplosivo, dei carburanti e degli olii lubrificanti;

Vista la istanza in data 31 dicembre 1964, con la quale la società suddetta ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito nel magazzino generale anche i prodotti carburanti e lubrificanti nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Vista la deliberazione n. 386 del 9 aprile 1965, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la dichiarazione in data 3 aprile 1968, con la quale la S.p.a. SO.GE.MAR. precisa che la richiesta di cui alla suddetta istanza deve intendersi limitata, per quel che concerne i prodotti nazionali e nazionalizzati, agli olii lubrificanti imballati, ai derivati petroliferi per i quali non è prevista alcuna imposta di fabbricazione e ai prodotti non petroliferi;

Visti i documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Società generale magazzini raccordati SO. GE.MAR., con sede in Milano, via Bezzi n. 3, è autorizzata a ricevere in deposito nel magazzino generale sito in Rho (Milano) anche i prodotti carburanti e lubrificanti allo stato estero, nonchè gli olii imballati, i derivati petroliferi per i quali non è prevista alcuna imposta di fabbricazione e i prodotti non petroliferi, nazionali e nazionalizzati.

La suddetta società dovrà adibire al deposito dei sopraindicati prodotti nazionali e nazionalizzati il magazzino contraddistinto col n. 5 nelle planimetrie allegate all'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per i depositi di cui all'art. 1 si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale, nonchè le disposizioni di cui allo art. 10 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

(3836)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. Sili e magazzini generali di Civitavecchia, ad ampliare il magazzino generale esercitato nel porto di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1952, con il quale alla S.p.a. Sili e magazzini generali di Civitavecchia, con sede in Roma, via Flaminia n. 750, fu confermata l'autorizzazione ad esercitare nel porto di Civitavecchia, molo del Bicchiere, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere, concessale con decreto ministeriale 30 giugno 1927;

Viste le istanze in data 18 maggio 1967 e 3 gennaio 1968, con le quali la società sopraddetta ha chiesto la autorizzazione ad ampliare il magazzino generale con un nuovo silos da adibire al deposito di cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Visto il decreto n. 44/1195 del 5 febbraio 1968, con il quale il commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha proposto che l'ammontare del deposito cauzionale per l'esercizio del magazzino generale sia elevato da L. 3.000.000 (tremilioni) a L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle suddette istanze;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Sili e magazzini generali di Civitavecchia, con sede in Roma, via Flaminia, 750, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato nel porto di Civitavecchia, molo del Bicchiere, con il nuovo silos costruito su un'area di mq. 940 circa, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto.

In detto silos possono essere depositati cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri.

Per le operazioni di deposito in esso effettuate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto dalla S.p.a. Sili e magazzini generali di Civitavecchia, per lo esercizio del suddetto magazzino generale è elevato da L. 3.000.000 (tremilioni) a L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila), salvo ulteriori determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1969.

Disciplina sanitaria per l'importazione, l'esportazione e il transito degli animali al seguito dei viaggiatori.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, recante modifiche ed integrazioni all'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ritenuto necessario determinare le garanzie sanitarie per l'importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori;

Considerato opportuno estendere con un unico provvedimento l'esenzione della visita sanitaria al confine ad altre specie di animali da affezione al seguito di viaggiatori, in importazione, esportazione e transito, allo scopo di agevolare il movimento turistico;

Tenuto conto che tale esenzione non comporta rischi per la tutela della salute pubblica e per la difesa sanitaria degli allevamenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

I cani e i gatti in importazione e transito al seguito dei viaggiatori devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato dallo Stato di provenienza a rilasciare certificati per l'esportazione degli animali.

In detto certificato, redatto in lingua italiana ed in quella del Paese di provenienza ovvero redatto secondo il modello allegato al presente decreto, debbono essere indicati i dati segnaletici per l'identificazione dell'animale e le generalità del detentore.

Inoltre, il certificato predetto deve contenere la dichiarazione che l'animale, visitato il giorno del rilascio del certificato, è stato riconosciuto clinicamente sano e che è stato vaccinato contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato stesso.

Il certificato è valido 30 giorni dalla data del rilascio e può essere rinnovato, per pari periodo, a seguito di nuova visita veterinaria.

Art. 2.

Le autorità doganali di frontiera, accertata la regolarità del certificato di cui al precedente art. 1, ammettono all'importazione o al transito, senza altre formalità, i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori.

Art. 3.

Per i cani e i gatti al seguito di viaggiatori che si recano temporaneamente dall'Italia all'estero, qualora gli animali risultino vaccinati contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data della partenza, potrà essere richiesto dai detentori il rilascio da parte del veterinario provinciale competente del certificato di origine e sanità previsto al precedente art. 1.

Il suddetto certificato, da esibirsi alle autorità doganali di frontiera all'atto del rientro in Italia, è valido a tutti gli effetti per consentire la reimportazione degli animali.

Art. 4.

Sono esentati dall'obbligo della visita sanitaria alla frontiera i seguenti animali ornamentali o da affezione, di piccola mole, purché trasportati, in numero non superiore a cinque, come bagaglio al seguito dei viaggiatori, in contenitori idonei ad assicurare una sufficiente sicurezza:

uccelli, esclusi gli psittacidi;
pesci;
roditori, esclusi i leporidi;
ranidi;
testudinidi;
lacertidi.

Per gli animali di cui al precedente comma, non sono richieste altre formalità d'ordine sanitario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 10 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE E IL TRANSITO IN ITALIA DI CANI E GATTI AL SEGUITO DI VIAGGIATORI

CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION ET LE TRANSIT EN ITALIE DE CHIENS ET DE CHATS ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS

HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORT INTO AND TRANSIT THROUGH ITALY OF DOGS AND CATS ACCOMPANING TRAVELLERS

GESUNDHEITSZEUGNIS FUER EIN-UND DURCHFUHR NACH ITALIEN VON HUNDEN UND KATZEN IM REISEVERKEHR

Identificazione dell'animale: cane/gatto (1)
Identification de l'animal : chien/chat (1)
Identification of the animal: dog/cat (1)
Tierart : Hund/Hauskatze (1)

Razza Race Breed Rasse	Sesso Sexe Sex Geschlecht	Colore Couleur Colour Farbe	Data di nascita Date de naissance Date of birth Geburtsdatum

Detentore dell'animale, nome e indirizzo
Propriétaire de l'animal, nom et adresse
Owner of the animal, name and address ....
Tierhalter, Name und Adresse

L'animale sopradescritto è stato vaccinato contro la rabbia in data (2)
L'animal désigné ci-dessus a été vacciné contre la rage le (2)
The above-mentioned animal has been vaccinated against rabies (2) ....
Das obenerwaehnte Tier ist gegen Tollwut geimpft worden (2)

Vaccino impiegato: inattivato/virus vivo attenuato (1)
Vaccin utilisé: inactivé/à virus vivant atténué (1)
Vaccine used: inactivated/living attenuated vaccine (1) ....
Verwendete Vakzine: inaktivierte/lebende attenuierte Vakzine(1)

L'animale sopradescritto, esaminato in data odierna, non presenta alcun sintomo clinico di malattia.
L'animal désigné ci-dessus, examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie.
The animal, examined on this day, does not show any clinical sign of disease.
Das obenerwaehnte Tier ist am heutigen Tag untersucht worden und zeigt keinerlei Krankheitssymptome.

Rilasciato a / Fait à / Made at / Ausgestellt in .... il / le / on / am ....

Timbro Cachet Stamp Stempel

Firma / Signature / Signature / Unterschrift ....
(Veterinario Ufficiale) (3)
(Vétérinaire officiel) (3)
(Veterinary inspector) (3)
(Der beamtete Tierarzt) (3)

Il presente certificato è valido giorni 30 dalla data del rilascio (4)
Le présent certificat est valable 30 jours à compter de la date de sa délivrance (4)
This certificate is valid for 30 days from the date of issue (4)
Das Gesundheitszeugnis ist 30 Tage gueltig vom Tage der Ausstellung an gerechnet (4)

Proroga della validità del certificato (4)
Prorogation de la validité du certificat (4)
Extesion of the certificate validity (4)
Verlaengerung der Gueltigkeit des Gesundheitszeugnisses (4)

L'animale sopradescritto, rivisitato in data odierna, non presenta alcun sintomo clinico di malattia.
L'animal désigné ci-dessus, examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie.
The above-mentioned animal, reexamined on this day, does not show any clinical sign of disease.
Das obenerwaehnte Tier ist heute nochmals untersucht worden und zeigt keinerlei Krankheitssymptome.

Rilasciato a / Fait à / Made at / Ausgestellt in .... il / le / on / am ....

Timbro Cachet Stamp Stempel

Firma / Signature / Signature / Unterschrift ....
(Veterinario Ufficiale) (3)
(Vétérinaire officiel) (3)
(Veterinary inspector) (3)
(Der Beamtete Tierarzt) (3)

(1) Cancellare l'indicazione inutile.
Rayer la mention inutile.
Gross out not applicable points.
Nicht Zutreffendes bitte streichen.

(2) La vaccinazione deve essere stata eseguita da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato.
L'animal doit avoir été vacciné depuis plus de 20 jours et moins de 11 mois avant la délivrance du certificat.
The vaccination must have been carried out not less than 20 days and not more than 11 mounths prior to the date of issue of the certificate.
Die Impfung darf nicht weniger als 20 Tage und nicht mehr als 11 Monate vor der Ausstellung des Gesundheitszeugnisses erfolgt sein.

(3) Veterinario ufficiale: il veterinario autorizzato dal paese d'origine a rilasciare certificati per l'esportazione di animali.
Vétérinaire officiel: le vétérinaire autorisé par le pays d'origine à délivrer des certificats pour l'exportation des animaux.
Veterinary inspector: the veterinarian of the country of origin authorised to issue certificates for the export of animals.
Der amtl. Tierarzt: Beamtete Tieraerzte.

(4) Nel caso in cui la validità del presente certificato scade durante il viaggio, questa potrà essere prorogata dal veterinario ufficiale competente per territorio previa nuova visita sanitaria.
Au cas où la validité du présent certificat viendrait à expiration pendant le voyage, elle pourra être prorogée sur place par le vétérinaire officiel compétent, après une nouvelle visite sanitaire.
In the case in which the validity of this certificate expires during the journey, its validity can be extended by the veterinary officer upon further examination.
Falls die Gueltigkeitsdaner des Gesundheitszengnisses waehrend der Reise ablaeuft, kann sie vom gebietsmaessig zustandigen Amtstierarzt nach vorausgeganzener Untersuchung verlaengert werden.

(3861)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1969.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, con cui è stato istituito l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso;

Vista la lettera in data 1° aprile 1969, con la quale il dott. Giovanni Armani, consigliere di amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso e capo dell'ispettorato regionale delle foreste per il Piemonte, segnala il proprio collocamento a riposo con decorrenza dal 10 aprile 1969 e prospetta la opportunità di essere sostituito con il nuovo capo dell'ispettorato regionale delle foreste per il Piemonte, ispettore generale dott. Giobatta Antoniotti;

Decreta:

E' nominato a far parte del consiglio di amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, in sostituzione del dott. Giovanni Armani capo dell'ispettorato regionale delle foreste per il Piemonte collocato a riposo il 10 aprile 1969, il dott. Giobatta Antoniotti nuovo capo dell'ispettorato, con decorrenza da oggi al 22 dicembre 1972, data di scadenza del medesimo consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3867)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1969.

Determinazione di canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo strade statali di recente statizzazione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE

DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740;

Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 21 luglio 1965 (supplemento ordinario) con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti fissandone i nuovi criteri e le nuove misure, nonché alla determinazione del prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessaria per la realizzazione degli impianti stessi;

Considerato:

che successivamente all'emanazione del succitato decreto ministeriale sono state statizzate altre strade, indicate nell'unito elenco tabella *B*) formante parte integrante del presente decreto;

che anche a tali strade debbono essere applicati i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti nonché il prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessaria alla realizzazione degli impianti stessi di cui al predetto decreto ministeriale n. 664;

che tra gli elementi che compongono il canone figura un secondo coefficiente di maggiorazione che va determinato per ogni strada in base all'importanza della stessa e differenziato per ogni singolo tratto in relazione all'intensità del traffico che si svolge lungo i tratti stessi ed alla vicinanza di importanti centri abitati;

che di conseguenza occorre determinare il detto secondo coefficiente di maggiorazione con i criteri come sopra precisati;

che con il prospetto allegato tabella *B*) è stato determinato il secondo coefficiente di maggiorazione per le singole strade statali di recente statizzazione in esso contenute;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. espresso nell'adunanza dell'11 marzo 1969 con voto n. 274;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito prospetto tabella *B*) con il quale viene fissato il secondo coefficiente di maggiorazione necessario per determinare i canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione indicate nell'elenco medesimo.

Art. 2.

Sono estesi alle strade statali di recente statizzazione di cui alla allegata tabella *B*) la misura dei canoni attinenti alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburante nonché il prezzo unitario di affitto annuo dell'area di proprietà dell'A.N.A.S. necessaria per la realizzazione degli impianti stessi come determinati in base al combinato disposto dell'art. 1 del presente decreto e degli artt. 1, 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 14 giugno 1965, n. 664.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

Elenco dei coefficienti B per la determinazione dei canoni accessi impianti distributori delle strade statizzate a tutto il 31 dicembre 1968.

	Coefficiente
COMPARTIMENTO DI ANCONA	
S.S. n. 502 « di Cingoli »	1,8
COMPARTIMENTO DI BARI	
S.S. n. 497 « di Maglie e di S. Cesarea »	2,5
S.S. n. 528 « della Foresta Umbra »	2
S.S. n. 529 « dell'Ofanto »	2,5
S.S. n. 543 « del Lido di Lecce »	3
S.S. n. 544 « di Trinitapoli »	2,5
S.S. n. 545 « Rivolese »	2,3
S.S. n. 546 « Troiana »	2
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA	
S.S. n. 495 « di Codigoro »	2,5
S.S. n. 496 « Virgiliana »:	
dal km. 0 al km. 55	2
dal km. 55 al km. 65+173	3,5
S.S. n. 513 « di Val d'Enza »:	
dal km. 0 al km. 10	4
dal km. 10 al km. 55+600	2,5
S.S. n. 523 « del Colle di Cento Croci »	2

	Coefficiente
S.S. n. 568 « di Crevalcore »:	
dal km. 0 al km. 21+500	2,5
dal km. 21+500 al km. 25+700	3,5
dal km. 25+700 al km. 50+600	3
S.S. n. 569 « di Vignola »	2,5

COMPARTIMENTO DI BOLZANO

S.S. n. 508 « di Val Sarentino e del Passo Vizze »:	
dal km. 0 al km. 7	3,5
dal km. 7 al km. 90	2,5
dal km. 90 al km. 97	3,5
S.S. n. 532 « del Passo di S. Antonio »	3
S.S. n. 563 « di Salesei »	2,5

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

S.S. n. 126/dir « Sud Occidentale Sarda »	2,5
S.S. n. 131/dir « di Carlo Felice »	5
S.S. n. 442 « di Laconi e di Uras »	1,5
S.S. n. 537 « di Ghilarza »	2,5
S.S. n. 547 « di Guasila »	1,5

COMPARTIMENTO DI CATANZARO

S.S. n. 18/racc/*ter* « Tirrena Inferiore »	5
S.S. n. 18/dir « Tirrena Inferiore »	2,5
S.S. n. 105/dir « di Castrovillari »	2
S.S. n. 112/*bis* « d'Aspromonte »	2,5
S.S. n. 112/dir «d'Aspromonte »	3
S.S. n. 280/racc. « dei Due Mari »	4
S.S. n. 501 « di Mongiana »	2
S.S. n. 504 « di Mormanno »	2,5
S.S. n. 522 « di Tropea »	3
S.S. n. 533 « di Fagnano »	1,8
S.S. n. 534 « di Cammarota e degli Stompi »	2,5
S.S. n. 535 « del Savuto »	2,5
S.S. n. 536 « di Acquaro »	2
S.S. n. 531 « di Cropalati »	2
S.S. n. 559 « di Luzzi »	2,2

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

S.S. n. 325 « di Val di Setta e Val di Bisenzio »	2,5
S.S. n. 439/dir « Sarzanese Valdera »	3
S.S. n. 503 « del Passo del Giogo »	2
S.S. n. 540 « Valdambra »	2,5
S.S. n. 541 « Traversa Maremmana »	2,5
S.S. n. 551 « Traversa del Mugello »	2,5
S.S. n. 555 « delle Colline »	2
S.S. n. 556 « Londa Stia »	2,2

COMPARTIMENTO DI GENOVA

S.S. n. 370/dir « Litoranea delle 5 Terre »	4
S.S. n. 445 « Terre della Garfagnana »	2,5
S.S. n. 490 « del Colle del Melogno »:	
dal km. 0 al km. 35	3
dal km. 35 al km. 44 + 508	4
S.S. n. 449 « di Diano Marina »	5
S.S. n. 530 « di Porto Venere »	5
S.S. n. 542 « di Portinvrea »:	
dal km. 0 al km. 25	3
dal km. 25 al km. 31 + 033	4
S.S. n. 548 « di Valle Argentina »	3
S.S. n. 566 « di Val di Vara »	3
S.S. n. 566/dir « di Val di Vara »	2,5

COMPARTIMENTO DE L'AQUILA

S.S. n. 491 « di Isola del Gran Sasso »	1,5
S.S. n. 509 « di Forca d'Acero »	1,5
S.S. n. 524 « di Lanciano Fossacesia »	2,5
S.S. n. 538 « Marrucina »	2,5
S.S. n. 539 « di Manoppello »	2
S.S. n. 553 « di Atri »	2
S.S. n. 558 « Sangritana 2ª »	2

COMPARTIMENTO DI MILANO

S.S. n. 341 « Gallaratese »:	
dal km. 47 + 750 al km. 50 + 026	3
S.S. n. 494 « Vigevanese »:	
dal km. 0 + 000 al km. 15 + 000	5
dal km. 15 + 000 al km. 50 + 000	3,5
dal km. 50 + 000 al km. 76 + 920	2,5
S.S. n. 498 « Soncinese »:	
dal km. 0 + 000 al km. 26 + 906	3,5
dal km. 26 + 906 al km. 52 + 079	2,5
dal km. 52 + 079 al km. 72 + 600	3,5
S.S. n. 510 « Sebina Orientale »:	
dall'innesto con la S.S. 42 ad Iseo	2
da Iseo al km. 50 + 500	3
S.S. n. 525 « del Brembo »	3,5
S.S. n. 526 « dell'Esticino »:	
da Magenta ad Abbiategrasso	4
da Abbiategrasso al km. 33 + 000	2,5
dal km. 33 + 000 al km. 43 + 000	4
S.S. n. 527 « Bustese »:	
da Monza a innesto S.S. 341	4
da innesto S.S. 341 al km. 58 + 900	2,5
S.S. n. 550 « di Villa del Tirano »	2
S.S. n. 567 « del Benaco »	3
S.S. n. 572 « di Salò »:	
dal km. 0 + 000 al km. 3 + 000	4,5
dal km. 3 + 000 al km. 21 + 700	3
S.S. n. 573 « l'Ogliese »	3,5

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

S.S. n. 270/racc. « dell'Ischia Verde »	3,5
S.S. n. 517 « Bussentina »	2,5

COMPARTIMENTO DI PALERMO

S.S. n. 115/dir/*b* « Sud Occidentale Sicula »	3,5
S.S. n. 514 « di Chiaromonte »	2
S.S. n. 557 « di Campobello di Licata »	1,5
S.S. n. 560 « di Marcatobianco »	1,8
S.S. n. 561 « di Pergusina »	2,2
S.S. n. 575 « di Troina »	1,8
S.S. n. 576 « di Furore »	1,8

COMPARTIMENTO DI PERUGIA

S.S. n. 147/dir « di Assisi »	3,5

COMPARTIMENTO DI POTENZA

S.S. n. 96/*bis* « Barese »	2,5

COMPARTIMENTO DI ROMA

S.S. n. 297/*bis* « dell'Emissario »	4
S.S. n. 493 « via Claudia Braccianense »	2,5
S.S. n. 509 « di Forca d'Acero »	1,5
S.S. n. 511 « Anagnina »	4
SS. n. 521 « di Morro »	1,5

COMPARTIMENTO DI TORINO

S.S. n. 28/dir « del Colle di Nava »	2
S.S. n. 494 « Vigevanese »:	
dal km. 76,920 al km. 86	2,5
dal km. 86 al km. 96,800	3,5
S.S. n. 335/dir « di Bardonecchia »	4
S.S. n. 505 « della Valle del Lys »	2
S.S. n. 506 « della Valle d'Ayas »	3
S.S. n. 507 « di Cogne »	3
S.S. n. 549 « di Macugnaga »	2,5
S.S. n. 564 « Monregalese »	1,8
S.S. n. 565 « di Castellamonte »	3

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

S.S. n. 15/racc. « via Flavia »	2,5
S.S. n. 54/racc. « del Friuli »	2
S.S. n. 512 « del Lago di Cavazzo »	1,8
S.S. n. 518 « di Devetaki »	2,5
S.S. n. 519 « Jamiano »	2
S.S. n. 562 « del Passo Rest »	2

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

S.S. n. 450 « di Valpolicella »	2,5
S.S. n. 495 « di Codigoro »	2,5
SS. n. 499 « Rodigiana »	2,5
S.S. n. 500 « di Lonigo »	2
S.S. n. 515 « Noalese »	3,5
S.S. n. 516 « Piovese »	3

(3863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario presso il consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia delle piane di Filecchio e di Coreglia, con sede nel comune di Coreglia Antelminelli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 8001 in data 21 aprile 1969, il geom. Aldo D'Olivo è stato nominato commissario ministeriale del consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia delle piane di Filecchio e di Coreglia, comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), in sostituzione del dott. Franco Maioli, dimissionario.

(3841)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Moncalieri

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1969, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 77, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Moncalieri per l'ampliamento della zona industriale in località « Sanda Vadò ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e 18 novembre 1968, n. 1187.

(3806)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Bibbiano

Con decreto provveditoriale n. 1165 in data 15 aprile 1969, è stata approvata la variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Bibbiano con deliberazione consiliare n. 54/1751 del 29 aprile 1968.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3807)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 13 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 268, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario della impresa elettrica Vichesi industrie riunite, con sede in Vico del Gargano (Foggia), in persona del suo legale rappresentante sig. De Petris Mario, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1963, n. 1252, concernente il trasferimento all'ENEL della ricorrente, nonchè avverso il successivo provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio adottato dall'ENEL e di cui alla nota 14 novembre 1963, n. S/1404.

(3802)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Carloforte

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 dicembre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Carloforte avente la superficie di mq. 1741 riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 42, mappale n. 182 - sub *a*.

(3808)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Manfredonia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 7 marzo 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Manfredonia, avente la superficie di mq. 513 riportata nel catasto del predetto comune al foglio di mappa n. 143-*A*, particella n. 886 sub (*b-c-d*).

(3809)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Regolamentazione della scuola convitto professionale per vigilatrici d'infanzia « Lorenza Gaslini », di Genova

Con decreto n. 300.10.II.34/2-1808 in data 8 aprile 1969, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione ha approvato il regolamento della scuola convitto professionale per vigilatrici d'infanzia « Lorenza Gaslini », di Genova, istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1947.

(3811)

Autorizzazione all'ospedale « S. Carlo Borromeo » di Milano, ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 300.10.II.49/20/1300 in data 8 aprile 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ospedale « S. Carlo Borromeo » di Milano, viene autorizzato ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(3812)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.001.725, per la copertura del disavanzo economico del bilansio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3938)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.624.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3939)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.212.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3940)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.965.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3941)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Torricella Sicura (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.984.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3942)

Autorizzazione al comune di Polino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Polino (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.369.242, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3943)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.822.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3944)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.142.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3945)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di San Gimignano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.118.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3946)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.518.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3947)

Autorizzazione al comune di Pallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Pallare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.981.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3948)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.157.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3949)

Autorizzazione al comune di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Sessa Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.101.478, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3950)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.989.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3951)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.860.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3952)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.821.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3954)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.496.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3955)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.299.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3956)

Autorizzazione al comune di S. Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di S. Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.283.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3957)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.237.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3958)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.891.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3959)

Autorizzazione al comune di Balsorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Balsorano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.655.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3960)

Autorizzazione al comune di Corropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1969, il comune di Corropoli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3961)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.124.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3962)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 579.971.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3963)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Sedilo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3964)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3965)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Usellus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3966)

Autorizzazione al comune di Villaverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Villaverde (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1969, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.613.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1488 della *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969.

(3953)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 17

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5% 1975	345	Marchese Maria Cristina, maritata Fontana, nata a Cocconato (Asti) il 27 ottobre 1929, ivi domiciliata. *Annotazione*: Proviene dal B.T.N. 5% 1966 n. 289 e, come detta iscrizione, è ipotecata per cauzione dovuta dalla titolare a garanzia dell'esattoria di Cocconato per il periodo 1954-1963. La cauzione è prestata a favore di tutti gli enti interessati (art. 39 testo unico; II. DD., decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858)	2.200.000

(3975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 6 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,60	626,55	626,52	626,60	—	626,12	626,65	626,60	626,12	626,40
$ Can.	582,60	582 —	582,20	582,10	—	581,70	582,05	582,10	581,70	582 —
Fr. Sv.	145,16	144,85	144,78	144,915	—	144,80	144,91	144,915	144,80	144,80
Kr. D.	83,20	83,05	83,10	83,08	—	83,03	83,09	83,08	83,03	83,05
Kr. N.	87,98	87,75	87,77	87,755	—	87,72	87,76	87,755	87,72	87,74
Kr. Sv.	121,28	121 —	121,10	121,10	—	121 —	121,10	121,10	121 —	121,05
Fol	172,41	172,21	172,27	172,23	—	172,15	172,235	172,23	172,25	172,20
Fr. B.	12,47	12,46	12,465	12,4590	—	12,45	12,4585	12,4590	12,45	12,45
Franco francese	126,02	126,01	126 —	126,04	—	125,89	126,04	126,04	125,89	126 —
Lst.	1495,60	1493,05	1493,60	1494,20	—	1493,75	1493,90	1494,20	1493,75	1494,25
Dm. occ.	157,71	157,80	157,88	157,81	—	157,50	157,82	157,81	157,50	157,65
Scell. Austr.	24,23	24,20	24,205	24,205	—	24,19	24,205	24,205	24.19	24,20
Escudo Port.	22;02	22 —	21,98	22,02	—	22,02	22 —	22,02	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,97	8,9560	—	8,95	8,95	8,9560	8,95	8,95

Media dei titoli del 6 maggio 1969

Rendita 5 % 1935	104,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,975
» 5 % (Ricostruzione)	96,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,15
» 5 % (Beni Esteri)	95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,05
» » » 5,50 % 1976	100,15
» » » 5 % 1977	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1978	99,40
» » » 5,50 % 1979	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1969

1 Dollaro USA	626,625
1 Dollaro canadese	582,075
1 Franco svizzero	144,912
1 Corona danese	83,085
1 Corona norvegese	87,757
1 Corona svedese	121,10
1 Fiorino olandese	172,232
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	126,04
1 Lira sterlina	1494,05
1 Marco germanico	157,815
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	22,01
1 Peseta Sp.	8,953

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Bando di concorso pubblico, per esami, a centoventicinque posti di infermiere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli infermieri.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centoventicinque posti di infermiere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli infermieri, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Le concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per le concorrenti coniugate;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzate o assimilate, alle operazioni della guerra 1940-45, per le partigiane combattenti, per le cittadine deportate o internate dal nemico, per le profughe di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutte coloro che abbiano titolo, a norma di legge, ai benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, in favore dei combattenti;

4) a trentanove anni:

a) per le combattenti od assimilate decorate di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare;

b) per le candidate capo di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni per le candidate mutilate ed invalide di guerra, civili per fatti di guerra, per servizio e assimilate, salve le eccezioni di legge, nonchè per le candidate appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio;

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) buona condotta civile e morale;

D) immunità da condanne e precedenti penali;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

G) diploma di infermiera professionale rilasciato da Scuola Convitto o diploma di ostetrica, debitamente registrati ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dalle concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per il personale già in servizio, alla predetta data, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani n. 16, Roma, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici dell'Istituto nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammesse al concorso le candidate le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla direzione generale dell'istituto oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, le concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (le concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di infermiera professionale o del diploma di ostetrica, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito e degli estremi della relativa registrazione presso l'ufficio sanitario comunale ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario la concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della concorrente; per le concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze esse prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte delle candidate o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'istituto procederà, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;
un funzionario statale, appartenente ad uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;
due esperti delle materie su cui vertono le prove di esame;
il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'istituto;
tre funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

Le candidate ammesse al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

a) nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati;
b) elementi di igiene.

La prova orale, oltre che sugli argomenti sopra indicati, verterà su:

a) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;
b) concetti generali sulle assicurazioni sociali;
c) elementi di statistica demografica e sanitaria;
d) nozioni di farmacologia;
e) norme di tecnica assistenziale.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammesse soltanto le candidate che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se le candidate non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a preferenza nella nomina:

a) le candidate decorate di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelle che abbiano riportato ferite di guerra o siano state insignite di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

b) le mutilate od invalide di guerra o per la lotta di liberazione e le appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida;

c) le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provviste oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) le mutilate ed invalide del lavoro, le orfane, le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, le figlie dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) le mutilate e le invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) le orfane dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Le orfane dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio;

g) le figlie dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *b*); analogamente per le figlie degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) le figlie dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ad eccezione delle vedove di guerra le quali dovranno presentare l'apposito mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le candidate ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo;

m) le candidate reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessata ha la sua residenza;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughe indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; le connazionali rimpatriate dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelle rimpatriate dall'Algeria o da altri Paesi del continente africano di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, le quali si trovino nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

o) le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) le candidate capo di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascuna candidata, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferite:

1) le insignite di medaglia al valor militare;
2) le mutilate ed invalide di guerra ex combattenti;
3) le mutilate ed invalide per fatto di guerra;
4) le mutilate ed invalide per servizio;
5) le mutilate ed invalide del lavoro;
6) le orfane di guerra;
7) le orfane dei caduti per fatto di guerra;
8) le orfane dei caduti per servizio;
9) le orfane dei caduti sul lavoro;
10) le ferite in combattimento;
11) le insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè le capo di famiglia numerosa;
12) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) le figlie dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) le figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) le figlie dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano avuto riconosciuta la qualifica di combattente;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) le coniugate con riguardo al numero dei figli;
23) le invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugata con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale dichiarerà le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo degli infermieri alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le concorrenti dichiarate vincitrici del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) titolo di studio posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) diploma di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 o del diploma di ostetrica posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio sanitario comunale dal quale risulti l'avvenuta registrazione del titolo professionale, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

d) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Le concorrenti le quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

Le concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Le concorrenti che siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

h) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura del luogo ove la candidata risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea all'impiego cui aspira. Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale la candidata medesima concorre.

Per le aspiranti invalide di guerra ed invalide civili per fatti di guerra ed assimilate, invalide per servizio ed invalide del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idonea allo impiego cui aspira.

Le aspiranti mutilate ed invalide civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni da cui risulti che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idonea all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre le vincitrici del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica allo impiego.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che le interessate, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Le vincitrici del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 sulla base della documentazione prevista dal-

l'art. 9 e d'ufficio, potranno essere immesse provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale esse attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e le interessate saranno allontanate dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenga accertata la mancanza di uno o più requisiti.

Le vincitrici del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominate in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale le vincitrici del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, le interessate possono essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione licenziate senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante alle vincitrici del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli infermieri.

Art. 11.

Le vincitrici del concorso nominate in prova le quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarate decadute dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova delle vincitrici del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza delle vincitrici, il presidente dell'istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli, in corso di conferimento, riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ad assunzioni per chiamata diretta.

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — Via L. Pianciani, 16 - ROMA

La sottoscritta . . . . nata a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . . codice postale n. . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso a posti di infermiera di 3ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . del . . . . .

A tal fine la sottoscritta dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di infermiera professionale o del diploma di ostetrica conseguito il . . . . presso . . . . registrato presso l'ufficio sanitario comunale di . . . . in data . . . . ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

f) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

La sottoscritta dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e in particolare, a quella che la impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso le venga fatto al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad esse diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per le dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui la concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

1. PROVE SCRITTE

1) *Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati*:

l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera; la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico, infermiera e malato, infermiera e pubblico;

la malattia nel suo concetto generale: insorgenza, decorso, esito; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali;

i segni generali denunciatori della malattia: i sintomi subiettivi ed obiettivi.

2) *Elementi di igiene*:

igiene del malato, l'igiene e la professione dell'infermiera, l'infermiera educatrice di igiene nel popolo;

sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;

raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;

l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale; rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizzazione;

concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni, sorgenti di infezione; modi di diffusione e di eliminazione dei germi patogeni, agenti naturali di sterilizzazione;

vie di penetrazione nell'organismo sano;

concetti generali sui mezzi di profilassi; denuncia ed accertamento diagnostico dei casi; isolamento domiciliare ed ospedaliero;

concetti generali sull'immunità, siero e vaccino, profilassi;

cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione, sul modo di diffusione e sulla profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e vaioloide, difterite, pertosse, parotite epidemica, meningite cerebro-spinale epidemica,

poliomielite, febbre tifoidea e paratifoidea, dissenteria bacillare ed amebica, febbre ondulante, tubercolosi, sifilide ed altre malattie veneree, anchilostomiasi;

nozioni generali sulle malattie sociali e del lavoro e sulla azione dello Stato per prevenirle e combatterle (tubercolosi, tumori, reumatismi e cardiopatie, malattie veneree).

2. PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli argomenti sopra indicati, verterà su:

a) *nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;*

b) *concetti generali sulle assicurazioni sociali*:

organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali);

l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'INAM;

c) *elementi di statistica demografica e sanitaria*:

natalità, morbosità, mortalità;

d) *nozioni di farmacologia*:

1) le azioni generiche dei farmaci (purganti, espettoranti, calmanti, analgesici, ipnotici, narcotici, diuretici, cardiocinetici, ecc.);

2) gli stupefacenti - azione disposizioni vigenti in proposito;

3) tenuta dei vari medicinali: comuni, veleni, eroici, stupefacenti, disinfettanti in genere, ecc.;

4) somministrazione dei vari medicinali: gocce, cachet, pillole, pomate, lozioni, ecc.;

e) *norme di tecnica assistenziale relativa a*:

principali fasciature; prima immobilizzazione, applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli; applicazione di medicamenti esterni;

respirazione artificiale;

terapia iniettiva, aerosolterapia, fisioterapia, somministrazione di ossigeno;

toracentesi, paracentesi, pneumotorace, cateterismo, cistoscopia, fleboclisi, emotrasfusioni, lavanda gastrica, lavanda vaginale;

preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per l'ipodermoclisi, per il salasso.

(3844)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli, per la nomina di ventisei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di fanteria, da ammettere alla scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronutica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288 recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, per la nomina di ventisei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma di fanteria da ammettere alla scuola di applicazione di fanteria e cavalleria in Torino:

a) concorso per la nomina di tredici sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma di fanteria da ammettere al corso straordinario della durata di un anno presso la suddetta scuola, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami delle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria;

b) concorso per la nomina di tredici sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma di fanteria da ammettere al primo anno del corso biennale della suddetta scuola, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

I posti non ricoperti in un concorso saranno devoluti in aumento a quelli stabiliti per l'altro concorso.

I corsi avranno inizio nel mese di ottobre 1969.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se alle armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1969, il 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m. 1,64;

c) abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui alle lettere *a*) o *b*) del precedente articolo 1, a seconda del concorso cui intendano partecipare.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L. 400 e sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Esse dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la sua posizione militare;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto, a seconda del concorso, al precedente articolo 1, lettera *a*) o *b*), conseguito presso una delle facoltà di ingegneria, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare, inoltre, tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 10 del presente bando, e quelli che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11 ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'arma di fanteria per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna, Bari nel giorno che sarà comunicato dal comando militare territoriale stesso.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso la direzione di sanità del comando militare territoriale, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti ad un accertamento per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Il giudizio riportato nel predetto accertamento è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli accertamenti psico-attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla data stabilita all'ente presso il quale sono stati invitati per essere sottoposti ai predetti accertamenti, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, così composta:

dal comandante dello scuola di applicazione di fanteria e cavalleria, presidente;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiose a tenente colonnello, membri;

da due docenti civili appartenenti al personale insegnante delle Scuole di applicazione d'arma, membri;

da un funzionario civile di quallifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 40 punti ripartiti nel modo seguente:

30 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 11.

Le graduatorie generali saranno stabilite in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I documenti che danno diritto all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti di caduti in guerra e degli invalidi di guerra o assimilati sono i seguenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* (su carta da bollo da L. 400) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta da bollo da L. 400,

dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 400 del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 400 rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da L. 400:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Le graduatorie dei concorrenti saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

I concorrenti che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in s. p. nel ruolo normale dell'Arma di fanteria nell'ordine delle graduatorie, con anzianità assoluta nel grado stabilita dai decreti di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1969
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 72

(4086)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1968, registro n. 20 Difesa, foglio n. 301, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1968, registro n. 20 Difesa, foglio n. 301, è costituita come appresso:

Presidente:

Parisi generale B. A. Raffaele.

Membri:

Cavalera generale B. A. Francesco, comandante dell'Accademia aeronautica;

Ghizzetti prof. Aldo, ordinario di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Miranda prof. Carlo, ordinario di analisi matematica presso la facoltà di scienze dell'Università di Napoli;

Cennamo prof. Francesco, ordinario di fisica presso l'Accademia aeronautica.

Segretario senza voto:

Ugento dott. Franco, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 38

(3813)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di «stradino».

Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 17 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1968, registro n. 60 Difesa, foglio n. 207, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di «stradino» (cinque posti).

(3769)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507, recante norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istitutiva dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 507, il bando di concorso per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale deve essere approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato il seguente bando di concorso, per titoli, relativo alla formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 1.

E' indetto un primo concorso per titoli per la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

Art. 2.

I candidati devono possedere, alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) godimento dei diritti politici;
3) età non inferiore ad anni 25;
4) buona condotta;
5) possesso, da almeno due anni, del diploma di laurea in architettura, o in ingegneria, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze geologiche o in geografia o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio o in sociologia; per i laureati in architettura o in ingegneria è necessario altresì il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la formazione dell'albo sono tenuti a farne domanda al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'urbanistica.

Le domande, in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda dovranno indicarsi: il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il preciso recapito del candidato, il quale dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a province geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
2) di non aver riportato condanne penali, nè di avere carichi pendenti;
3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Qualora il candidato risieda all'estero la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università o istituto di istruzione italiano da almeno due anni rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 3, nonchè, per i laureati in architettura o in ingegneria il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
2) titoli accademici relativi alla materia urbanistica, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale (incarichi di insegnamento a livello universitario, libere docenze, assistentato, ecc.) con specificazione dei periodi in cui siano state effettivamente esercitate le attività connesse ai titoli;
3) documentazioni di attività di ricerca, di attività professionale, ecc. nella materia urbanistica, con particolare riguardo alla pianificazione territoriale, con specificazione dei lavori svolti e dei periodi di effettivo esercizio delle predette attività;
4) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse, quali: partecipazioni a concorsi, pubblicazioni, prestazioni di altre attività, partecipazioni a corsi di perfezionamento in Italia o all'estero, borse di studio, ecc.

Alla domanda i candidati dovranno allegare anche un curriculum riassuntivo dell'attività svolta, nonchè un elenco in duplice copia e in carta semplice, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 5.

Il giudizio sull'ammissione all'albo è pronunziato da una commissione composta di nove membri, e precisamente:

dal presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

dal presidente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un ispettore generale all'uopo delegato dallo stesso presidente;

dal direttore generale dell'Urbanistica o da un ispettore generale all'uopo delegato dallo stesso direttore generale;

dal direttore generale delle antichità e belle arti o da un ispettore generale o centrale all'uopo delegato dallo stesso direttore generale;

da due docenti universitari in materie attinenti alla pianificazione territoriale;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

da un rappresentante del Consiglio nazionale degli architetti;

da un rappresentante dell'I.N.U.

I rappresentanti dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti sono scelti dal Ministero dei lavori pubblici da una terna di nominativi proposta dai consigli stessi.

I due docenti universitari sono designati dal Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 6.

I candidati che siano proposti dalla commissione per l'ammissione all'albo riceveranno comunicazione diretta dal Ministero dei lavori pubblici con lettera raccomandata.

Nel termine di trenta giorni dalla data della anzidetta comunicazione, i candidati dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell'urbanistica, i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;
2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o equiparato;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Art. 7.

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte sui detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilascino; dette firme debbono però essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica ed il timbro dell'ufficio.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi rispetto a quella del presente decreto.

Art. 8.

L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, sulla base delle proposte della commissione giudicatrice.

Art. 9.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

(4056)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese;

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese, nell'ordine appresso indicato:

1. De Lisi dott. Leonardo . . . punti 95,02 su 132
2. Tarabini dott. Lodovico . . » 92,28 »
3. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 83,55 »
4. Silvano dott. Guido . . » 88,10 »
5. Graziani dott. Marcello . . . . » 88,02 »
6. Di Conza dott. Beniamino . . . » 87,55 »
7. Cantanna dott. Pietro . . . » 84,54 »
8. Gracili dott. Rino . . . . » 80,39 »
9. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 77— »
10. Armocida dott. Rocco . . . » 76,84 »
11. Carlevaro dott. Oscar . » 76,23 »
12. Di Pietrantonio Saverio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 75,18 »
13. Ferri dott. Pasquale . . » 75,18 »
14. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 74,86 »
15. Guerrieri dott. Domenico . . . » 74,37 »
16. Fornaciari dott. Raul . . . » 73,48 »
17. Ronza dott. Vincenzo . . . . » 71,59 »
18. Pieschi dott. Antonio . . » 71,45 »
19. Polledri dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n 748 . . . . » 71,21 »
20. Lugli dott. Giuseppe . . . » 71,21 »
21. Giannetti dott. Giunio . . . . » 70,70 »
22. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 69,69 »
23. Di Vita dott. Luigi . . . . » 69,03 »
24. Oddone dott. Francesco . . . » 68,08 »
25. Colia dott. Giuseppe . . . » 67,16 »
26. Simeone dott. Mariangelo . . . » 66,86 »
27. Luciani dott. Antonio . . . » 66,80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4063)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta (Lucca);

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti dott. Gustavo . . . . punti 82,75 su 132
2. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . » 82,43 »
3. Romano dott. Giacomo . . . . punti 81,34 su 132
4. Panvini dott. Giuseppe . . . . » 79,27 »
5. Ruggieri dott. Angelantonio . . . » 78,95 »
6. Marceca dott. Ignazio . . . . » 77,27 »
7. Sciascia Giuseppe . . . . . » 77,16 »
8. Cianfrone dott. Saverio . . . . » 77— »
9. Mistretta dott. Francesco . . . » 76,70 »
10. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 76,13 »
11. Pace dott. Domenico . . . . » 75,95 »
12. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 75,86 »
13. Suglia dott. Nicola . . . . » 75,27 »
14. Palmieri dott. Lazzaro G. . . . » 75,23 »
15. Carucci Domenico . . . . . » 74,16 »
16. Rinaldi dott. Mario . . . . » 74,09 »
17. Spani dott. Tommaso . . . . » 74,06 »
18. Lopez dott. Ugo . . . . . » 73,99 »
19. Rat Giovanni . . . . . . » 73,14 »
20. Russo Luigi . . . . . . » 72,83 »
21. Milano Alberto . . . . . » 72,66 »
22. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 72,57 »
23. Mauro dott. Luigi . . . . . » 72,47 »
24. Bandoni Raffaello . . . . . » 72,33 »
25. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 71,92 »
26. Bartolomei Adelmo . . . . . » 71,87 »
27. Atenasio Antonino . . . . . » 71,25 »
28. Pastore dott. Ettore . . . . » 70,81 »
29. Mele Gregorio . . . . . » 70,50 »
30. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 69,64 »
31. Di Stefano Ruggiero . . . . » 69,50 »
32. Vitale Francesco . . . . . » 67,83 »
33. Sallustio dott. Vito . . . . . » 67,51 »
34. Casazza Egidio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 66,75 »
35. Mussetti Tranquillo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 66,75 »
36. Rollone Eusebio . . . . . . » 66,75 »
37. Boianelli dott. Fernando . . . » 65,73 »
38. Dalmazzo Francesco . . . . » 65,06 »
39. Parini Antonio . . . . . . » 64,66 »
40. Forlani dott. Remo . . . . . » 64,45 »
41. Baldacchino dott. Emanuele . . » 63,10 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4064)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Verbania

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Verbania (Novara);

Visto il decreto ministeriale in data 9 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Verbania, nell'ordine appresso indicato:

1. Cerruti dott. Carlo . . . . . punti 86,13 su 132
2. Campese dott. Dario . . . . » 82,27 »
3. Scalia dott. Benedetto . . . . » 79,36 »
4. Mistretta dott. Francesco . . . » 76,70 »
5. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 76,13 »
6. Pace dott. Domenico . . . . » 75,95 »
7. Scascia Giuseppe . . . . . » 75,16 »
8. Stefani dott. Pietro . . . . » 74,93 »
9. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 74,13 »

10. Rinaldi dott. Mario . . . . punti 74,09 su 132
11. Mancini dott. Rocco . . . . . » 74 — »
12. Lopez dott. Ugo . . . . . » 73,99 »
13. Bonini Celso . . . . » 73,95 »
14. Bartelloni dott. Manlio . . . . . » 73,86 »
15. Russo Luigi . . . . . . » 73,83 »
16. Milano Alberto . . . . . . » 73,66 »
17. Bottaro Pietro . . . . . . » 73,50 »
18. Bandoni Raffaello . . . . . » 73,33 »
19. Mandanici dott. Natale . . . . . » 73,19 »
20. Carucci Domenico . . . . . » 73,16 »
21. Rat Giovanni . . . . » 73,14 »
22. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 72,57 »
23. Crisopulli dott. Domenico . . . . » 71,27 »
24. Magnani Giovanni . . . . » 68,89 »
25. Fabbiani dott. Grazioso . . . . . » 68,28 »
26. Vitale Francesco . . . . . » 67,83 »
27. Bruschi dott. Vinicio . . . . . » 67,64 »
28. Maddaloni Pasquale . . . . . » 67,60 »
29. Sallustio dott. Vito . . . . . . » 67,51 »
30. Seclì dott. Ernesto . . . . . . » 66,80 »
31. Rolione Eusebio . . . . . » 66,50 »
32. D'Ancona dott. Antonio . . . . . » 66,20 »
33. Tamburrano Nicola . » 65,08 »
34. Perruggino Giovanni, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 64,66 »
35. Parini Antonio . . . . . . » 64,66 »
36. Forlani dott. Remo . . . . . » 64,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1969

p. Il Ministro: GASPARI

(4065)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1968, n. 560, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Avellino alla predetta data;

Visto il successivo decreto in data 14 dicembre 1968, n. 1378, con il quale venivano incluse nel citato bando anche le condotte consorziali di Conza della Campania e Guardia dei Lombardi e prorogato il termine di scadenza del predetto concorso alla data del 14 marzo 1969;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Avellino bandito con decreti n. 560 del 1° giugno 1968, e numero 1378 del 14 dicembre 1968, è costituita come appresso:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Catellani prof. Giorgio, ordinario di ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Napoli;

Montemagno prof. Francesco, ordinario di clinica medica veterinaria, presso l'Università di Napoli;

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario;

Cesarini dott. Paolo, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Capone dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:

Lucadamo dott. Luciano, consigliere di 3ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dello ufficio del veterinario provinciale di Avellino.

Avellino, addì 8 aprile 1969

Il veterinario provinciale: IASI

(3847)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1969, n. **15**.

Distacco della frazione di Crabileddu dal comune di Sedini e sua aggregazione al comune di Perfugas, in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 31 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il territorio della frazione di Crabileddu è distaccato dal comune di Sedini ed è aggregato al comune di Perfugas.

La delimitazione del territorio suddetto risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge.

Art. 2

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali di Sassari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Sedini e di Perfugas.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 marzo 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1969, n. **16**.

Costituzione in comune autonomo di Badesi, in atto frazione del comune di Aggius, in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 31 *marzo* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La frazione di Badesi è distaccata dal comune di Aggius, in provincia di Sassari, ed è eretta in comune autonomo con la denominazione di « Badesi » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge.

Art. 2

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali di Sassari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Aggius e di Badesi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 marzo 1969

DEL RIO

(3981)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1969, n. **17.**

Proroga del termine di cui al settimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, relativa a modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *aprile* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine fissato dal settimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto dello stesso articolo, è prorogato al 31 dicembre 1969.

Art. 2

La proroga di cui all'articolo precedente non si applica a quei comuni che non abbiano già conferito effettivamente con regolare deliberazione o non conferiscano con procedura d'urgenza entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'incarico a tecnici comunali o a liberi professionisti di approntare gli strumenti urbanistici previsti dalle vigenti disposizioni di legge e cioè il piano regolatore generale e il programma di fabbricazione.

Art. 3

La proroga prevista dal precedente articolo 1 non si applica alle zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 4

Nei comuni provvisti di piano regolatore generale, la proroga di cui al precedente articoli 1 si applica per quelle zone urbane indicate nello stesso piano regolatore come di completamento e per le quali non sia previsto, dalle norme di attuazione, l'obbligo della compilazione del piano particolareggiato.

Tuttavia con tali zone di completamento il piano regolatore generale deve contenere disposizioni atte ad individuare il planivolumetrico di utilizzazione edilizia.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 aprile 1969

DEL RIO

(3982)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.